

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

(Deliberazione consiliare n. 13 del 31.3.2021, modificata con Del. n. 4 del 28.2.2022 e con Del. n. 10 del 20.3.2023)

INDICE

CAPO I

- Art. 1 Istituzione del Canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del Canone ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del Canone
- Art. 6 Gestione della procedura di contestazione
- Art. 7 Responsabile gestionale del Canone

CAPO II

- Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 14 Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 17 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza Art. 19 Occupazioni abusive
- Art.19 Bis. Rimozione occupazione in caso di omesso versamento Canone

CAPO III

- Art. 20 Misura delle occupazioni
- Art. 21 Classificazione delle strade
- Art. 22 Determinazione del Canone Permanente e Temporaneo
- Art. 23 Caratteristiche della determinazione del Canone
- Art. 24 Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV

- Art. 25 Agevolazioni
- Art. 26 Modalità e termini di pagamento
- Art. 27 Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 28 Definizione agevolata della penale
- Art. 29 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
- Art. 30 Riscossione coattiva
- Art. 31 Rimborsi

CAPO V

Art. 32 Norme transitorie e Finali

Art. 33 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 1 comma 816 e successivi della Legge 27 dicembre 2019 n.160 è istituito il Canone Patrimoniale di Concessione del suolo pubblico (di seguito definito Canone) relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il presente Canone sostituisce il Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (c.d.COSAP). Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da altri regolamenti comunali fatto salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone.
In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessimotori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.s. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4 Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune, individuabili all'art.2 comma 7 del D. Lgs.285/1992.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti esotostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste dellebandiere.
 - d. Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - f. Le occupazioni di spazi o aree pubbliche effettuate con mezzi pubblicitari soggetti al Canone Patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie di cui alla lett."b" del comma 819 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2019 n. 160.
 - g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - h. Occupazioni effettuate con tende solari.
 - i. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesa persone.
 - j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
 - k. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - l. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - m. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
 - n. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - o. Occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, ASL Regioni e Provincie, altri Comuni e Città Metropolitane.
 - p. Occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 73 c.1 lett. "c" del DPR 917/1986 esclusivamente per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - q. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
 - r. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie e le relative occupazioni finalizzate al montaggio o smontaggio degli stessi.
 - s. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.
 - t. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno.
 - u. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
 - v. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o qualsivoglia altro corrispettivo.

- w. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei busturistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di uncorrispettivo.
- x. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi/taxi merci.
- y. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente ed esclusivamente da soggetti portatori di handicap.
- z. Accessi e passi carrabili concessionati a rappresentanze consolari.
- aa. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e dell'art.1 c. 824 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- bb. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
- cc. Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows esimili infissi di carattere stabile.
- dd. Occupazioni effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Firenze, previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione alla Direzione Risorse Finanziarie da parte della Direzione comunale interessata ai lavori, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima
- ee. Occupazioni suolo pubblico per la realizzazione di interventi di interesse pubblico, previa comunicazione espressa alla Direzione Risorse Finanziarie da parte della Direzione comunale interessata, in relazione ai quali viene espressamente prevista l'esenzione dal Canone mediante apposito atto convenzionale o Patti di collaborazione sottoscritti fra il Comune di Firenze ed il titolare dell'intervento.
- ff. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10mq.
- gg. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- hh. Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale
- ii. Le iniziative promosse da terzi, non aventi natura economico-commerciale, fatte proprie dalla Giunta Comunale.
- jj. Occupazioni effettuate da imprese che, ai sensi dell'art.7 del c. d. "Patto per la città", eseguono lavori di rifinitura e riassetto dell'area interessata a precedenti occupazioni per la realizzazione delle reti di sottoservizi a condizione che ciò risulti dall'originario provvedimento di concessione di suolo pubblico e sia altresì richiamato nell'atto oggetto di esclusione.
- kk. Occupazioni relative a c.d. "Grandi opere di interesse strategico per il Comune di Firenze quali: le Tramvie di superficie, T.A.V., Stazione c.d. Foster, la 3° corsia autostradale. La Direzione competente provvederà al rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico con espressa indicazione che trattasi di "Grandi opere".
- ll. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni. Tale esclusione decorre dal 45° giorno antecedente la data delle consultazioni alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi e che abbiano una occupazione complessiva giornaliera inferiore a 200 metri quadrati. Sono esclusi dalla agevolazione i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo concessionario relativo ad una unica produzione.

Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere vantato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

- nn. Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo la Direzione Risorse Finanziarie, previa espressa comunicazione in tal senso da parte della Direzione Tecnica competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato.
- oo. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
- pp. Occupazioni per interventi edilizi sul patrimonio ERP di proprietà del Comune di Firenze previa dichiarazione da parte del soggetto gestore attestante la proprietà.
- qq. Occupazioni di suolo pubblico di natura edilizia con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici e il rifacimento del tetto degli edifici finalizzata alla riduzione dei consumi energetici. L' esenzione verrà applicata – solo dopo che verrà meno l'agevolazione fiscale del 110% prevista dalla legge - ed a condizione che:
- l'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento deliberativo definisca esattamente il limite temporale dell'agevolazione comunque non superiore ad un anno oltre ad apposito bando ed il progetto venga presentato nei termini di cui bandostesso;
 - il progetto sia valutato positivamente dall'apposita commissione di esperti e di ciò venga data comunicazione alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione competente al rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico che provvederà quindi ad inserire la previsione di all'interno del provvedimento concessorio;
 - il periodo di occupazione concessionato non superi i 120 giorni naturali e consecutivi;
 - i lavori abbiano inizio entro 4 mesi dalla concessione del beneficio.
 - il concessionario dell'occupazione non risulti in posizione debitoria per pregresse annualità relative al Canone.
- rr. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione temporanea da parte del Comune.
- ss. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai c.d. Artisti di Strada posizionate al di fuori dell'Area UNESCO del Comune di Firenze;
- tt. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate mediante c.d. "Mostre a Terra" (c.d. Civette Giornali) poste in prossimità di esercizi commerciali quali bar/tabacchi o Chioschi Edicole.
- uu. Pensiline ubicate presso le fermate del trasporto pubblico su gomma il beneficio è accordato a condizione che nei pannelli pubblicitari posti sulle pensiline stesse si garantisca una percentuale pari al 10% di pubblicità istituzionale per ciascun anno solare.
- vv. Esposizioni per la vendita di libri poste in prossimità di librerie e negozi di librai;
- zz. Le occupazioni con c.d. segnaletica a pericolo a seguito di "evento eccezionale" previa dichiarazione della Regione Toscana ai sensi della lett. "a" comma 2 art. 11 L.R. T. 67/2003 – ed a seguito di deliberazione in tal senso della Giunta Comunale adottata sulla scorta dell'attestazione resa dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Firenze che indichi le aree cittadine interessate dall'evento eccezionale. L'esenzione avrà durata massima di 2 mesi per i danneggiamenti comunicati alla Direzione Risorse Finanziarie entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.
- a ter . L'accesso carrabile c.d. "a raso" ovvero sia sprovvisto di qualsivoglia genere di manufatto modifica del suolo pubblico o interruzione del

marciapiede comunque finalizzata ad agevolare l'esercizio dello stesso e in assenza della relativa concessione di suolo pubblico atta ad interdittiva la sosta dinanzi all'accesso stesso.

b ter . Occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo, limitatamente ai passi ed accessi carrabili, dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi esercita comunque una occupazione di suolo pubblico a mezzo di passo o accesso carrabile pur in presenza di un precedente atto di concessione di suolo pubblico intestato a terzi. In quest'ultimo caso la Direzione Risorse Finanziarie trasmetterà all'occupante di fatto l'invito a presentarsi, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, per operare il subentro nella concessione presso la competente Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (Taxi e Taxi Merci) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
2. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.
3. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da quale soggetto pubblico oppure privato abbia effettivamente realizzato il passo stesso e la relativa alterazione del suolo pubblico per consentire l'esercizio carrabile.

Art. 6

Gestione della procedura di contestazione

1. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e l'applicazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 27, viene gestita direttamente dal Servizio entrate della Direzione Risorse Finanziarie, secondo le modalità e termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile dell'intera attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Dirigente preposto al Servizio Entrate della Direzione Risorse Finanziarie.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 9

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dalla Direzione competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 10

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'ufficio competente ad istruire la domanda, previa verifica della regolarità e completezza della stessa, convoca la conferenza dei servizi di cui al seguente comma, la quale provvede all'istruttoria relativa all'esame tecnico di fattibilità delle occupazioni di suolo pubblico al fine di valutare l'impatto dell'occupazione proposta sul territorio comunale nonché la compatibilità della relativa iniziativa con i fini istituzionali dell'ente e la tutela dell'immagine della Città.
2. La conferenza dei servizi di cui al primo comma è composta da un rappresentante, individuato dal rispettivo direttore, per ciascuna delle Direzioni competenti in materia di cultura e sport, attività economiche, mobilità, servizi tecnici e ambiente. Tale conferenza è integrata da un rappresentante dell'ufficio del Sindaco laddove l'oggetto della domanda riguardi l'area Unesco.
3. La conferenza esprime un parere obbligatorio sul rilascio della concessione o autorizzazione, e può all'occorrenza stabilire prescrizioni per il rilascio delle stesse.
4. La conferenza dei servizi può essere sostituita da programmi informatici di gestione che provvedano ad inviare e raccogliere pareri vincolanti al rilascio della concessione stessa dai soggetti di volta in volta interessati.
5. Le occupazioni temporanee per iniziative od eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area, previa positiva istruttoria di cui sopra, sono in ogni caso approvate dalla Giunta la quale valuta anche se l'interesse pubblico connesso ai benefici economici derivanti dalla concessione, sono da considerarsi prevalenti rispetto al sacrificio imposto alla collettività dalla relativa occupazione.

6. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c. Per gli immobili di proprietà del Comune di Firenze può essere autorizzato il soggetto utilizzatore.
7. Nelle ipotesi di occupazione temporanea del presente regolamento, il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione presuppone altresì, al fine di preservare da eventuali danni o pregiudizi le relative aree, la costituzione da parte del concessionario di una cauzione, anche mediante la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura pari al 50% del Canone dovuto.
8. Unitamente al provvedimento autorizzatorio potrà essere consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
9. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 7 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, hanno priorità le iniziative per le quali la Giunta Comunale abbia dichiarato il proprio interesse. In secondo luogo costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
11. L'inizio dell'occupazione di suolo pubblico per lavori stradali deve avvenire entro e non oltre i tre mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo diversa disposizione prescritta dall'Amministrazione Comunale. La concessione per occupazioni inferiori a 12 ore può essere rilasciata per più giorni anche non consecutivi ma comunque per un periodo che non superi un arco temporale massimo di 30 giorni.

Art. 11 **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a;
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazioni di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizionamenti riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento di concessione è allegato dal responsabile di cui all'art.7 un prospetto di calcolo del Canone che dovrà contenere le seguenti informazioni: gli estremi del titolo concessorio, il soggetto passivo, l'importo del Canone dovuto, le eventuali agevolazioni concesse.

Art. 12 **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempolo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
- e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 8 del presente regolamento;
- f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- l. comunicare alla Direzione Risorse Finanziarie ed alle altre Direzioni interessate la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
- n. nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio nei casi di:
 - modifica della denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- o. nel caso di convocazione scritta effettuata dalla Direzione Risorse Finanziarie rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dalla Direzione Risorse Finanziarie relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- p. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso all'ufficio che lo rilasciò a suo tempo.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per qualsivoglia motivo l'Amministrazione Comunale ritenga comunque opportuna tale revoca. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espreso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine la Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire alla Direzione comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.
5. Per motivi di pubblico interesse e per le motivazioni indicate al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità

Art.14 **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 28 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Direzioni competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio alla Direzione Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate.

Art. 15 **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarato dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - c. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Direzione competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a., b., c. non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza.

Art. 16
Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire alla Direzione comunale competente, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data dichiarata del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di sub ingresso.
6. Per le sole occupazioni di suolo pubblico inerenti al c.d. ristoro all'aperto (tavolini o c.d. dehors) il subentrante allega alla comunicazione di voltura l'estratto conto dei pagamenti del presente Canone e del Cosap effettuati dal cedente e rilasciato dalla competente Direzione Risorse Finanziarie. Nell'eventualità che emergano posizioni debitorie il termine di conclusione del procedimento di subentro viene sospeso fintantoché o il cedente o il subentrante non abbiano regolarizzato la posizione debitoria.

Art. 17
Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui al comma 1. In caso di richiesta tardiva rispetto a quanto indicato nel comma 2, il pagamento sarà eventualmente soggetto alle maggiorazioni previste dal regolamento dovute alla ritardata comunicazione degli oneri. Non sarà comunque sanabile il periodo eventualmente scoperto precedente alla domanda di rinnovo che sarà comunque considerato in abuso e soggetto alle sanzioni indennità previste dall'art. 27.

Art.18 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, nonché per effettuare nell'immediatezza riparazione di guasti che impediscano la fruizione di servizi pubblici l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 1 ora dall'inizio dell'occupazione, comunicazione dell'occupazione. La comunicazione dovrà:
 - c. essere sottoscritta, anche con firma digitale, e trasmessa via PEC con modalità telematiche alla Direzione Polizia Municipale ed alla Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità. Nel caso di lavori di competenza degli Enti gestori dei sottoservizi, la comunicazione dovrà essere sottoscritta da soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso l'intervento interessi aree a verde la comunicazione dovrà essere inviata anche alla Direzione Ambiente. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - d. indicare le circostanze di fatto che attestano l'esistenza dei presupposti di cui al comma 1;
 - e. indicare la durata stimata dell'intervento e la data di fine lavori;
 - f. contenere l'impegno ad eseguire l'intervento con continuità su due turni di lavoro giornalieri, festivi e prefestivi inclusi;
 - g. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
 - h. dare avvio ai lavori entro il termine perentorio di 4 ore dall'inizio dell'occupazione, pena le conseguenze previste dagli articoli 19 e 27. La mera apposizione della segnaletica e/o recinzione di cantiere non è considerata quale avvio dei lavori ai sensi della presente disposizione. Fermo restando l'obbligo di indicare la data di fine lavori, nella comunicazione di cui alla lett. b) possono essere indicati eventuali motivi ostativi oggettivi che non consentono il rispetto del suddetto termine di 4 ore per l'avvio dei lavori.
 - i. E' istituito presso la Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità un elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni afferenti occupazioni di urgenza per lavori di competenza degli Enti gestori dei sottoservizi. Tale elenco è composto da un numero massimo di 10 referenti per ciascuna impresa di sottoservizi, in possesso delle competenze necessarie per il rilascio delle attestazioni di cui al comma 2 lett. b).

Art.19 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 fino al rilascio della concessione o autorizzazione o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte della Direzione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del c.c.

Art.19 Bis
Rimozione Occupazione in caso di omesso versamento Canone

1. La Direzione Comunale competente procede alla rimozione oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 19, anche in caso di omesso versamento del Canone con le modalità di cui al comma 822 art.1 della Legge n.160/2019 e s.m.i.
La procedura di rimozione sarà attivata da parte della Direzione competente, previa comunicazione ai soggetti interessati da parte del Servizio Entrate che hanno disatteso il pagamento di Diffida ad Adempiere per omesso versamento.
La procedura di cui al presente articolo non potrà riguardare le occupazioni di suolo pubblico effettuate a mezzo di ponteggi e simili impalcature edilizie e quelle esercitate con passi e accessi carrabili.

CAPO III
TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20
Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. Mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente moltiplicatore ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. Alterazioni stradali
Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura della sola alterazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula: $mq = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza dello scavo} \times 1,75$.
Le altre superfici occupate con transennature, materiali e attrezzature relative, comprese le aree che vengono escluse dalla circolazione, devono essere computate come cantiere collegato.
 - b. Passo carrabile
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa

in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.

- c. **Accesso a raso**
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
- d. **Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo**
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- e. **Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili**
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- f. **Autovetture per trasporto pubblico**
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
- g. **Distributori di carburanti**
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne – calcolate secondo le modalità previste dal comma 829 dell'art.1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 - risultante dalla concessione di suolo pubblico. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie. L'elenco delle vie la relativa categoria nella quale sono classificate, sono deliberate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 22

Determinazione del Canone Permanente e Temporaneo

1. Il Canone è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. La tariffa base annua per le occupazioni permanenti è determinata dalla Giunta Comunale sulla base di quanto indicato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019.
 3. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base annua per il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia e finalità, per la misura dell'occupazione. In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del Canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. In caso di variazione delle concessioni permanenti (ubicazione, superficie e tipologia di attività) il Canone sarà proporzionale alle diverse tariffe base, ovvero ai periodi ed ai coefficienti o alle misure concessionate
 4. La tariffa base per le occupazioni temporanee è determinata dalla Giunta Comunale sulla base di quanto indicato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019.
 5. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa base temporanea per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
- 5 Bis Per le sole occupazioni temporanee rilasciate per l'attività edilizia, nel caso di proroga della stessa, sia per un periodo pari o superiore a 365 giorni, il canone per la prima autorizzazione viene rideterminato applicando il coefficiente della occupazione permanente, dalla data di inizio di validità della originaria concessione temporanea fino al 31.12 dello stesso anno.
- Per l'annualità solare successiva è applicato il coefficiente moltiplicatore della proroga.
6. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe base sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto:
 - della finalità dell'occupazione stessa;
 - della tipologia connessa al valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
 - del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.
 7. I coefficienti moltiplicatori per le diverse tipologie di occupazioni sono deliberati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento deliberativo.

Art.23 Determinazione del Canone

1. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
2. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
3. In caso di occupazioni di suolo pubblico per alterazioni stradali effettuate nelle seguenti vie cittadine secondo la classificazione del vigente PGTU e cioè: strade di scorrimento, strade interquartiere e di distribuzione primaria, strade interquartiere complementari il Canone sarà incrementato di una percentuale pari al 20%. Di prevedere altresì un incremento del 30% del Canone dovuto in caso di proroga della relativa concessione per le occupazioni con alterazioni stradali effettuate in qualsiasi area o strada pubblica cittadina. Tale maggiorazione viene effettuata mediante incremento del relativo coefficiente approvato.
4. Nel caso di stesura del prospetto del Canone di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, la Direzione Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata o PEC del concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi.

Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata o PEC, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art.29.

5. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 10,00

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di Pubblici Servizi

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari Euro 1;
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Servizio entrate della Direzione Risorse Finanziarie con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente al versamento del Canone che è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005.
3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 259/2003 e che non rientrano nella previsione di cui ai precedenti commi, sono soggetti a partire dal 01 gennaio 2022 ad un Canone forfetario pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune di Firenze. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione. Il numero complessivo degli impianti di ciascuna società soggetti al Canone - risultante al 31 dicembre dell'anno precedente è comunicato al Servizio Entrate della Direzione Risorse Finanziarie con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art.25 Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano – se in regola con i pregressi versamenti - di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.
2. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al comma 1 previa presentazione di apposita istanza alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente relativamente a:
 - esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati;

- natura pubblica degli stessi;
 - loro effettiva o prevedibile durata nell' eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.
- Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore.

L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori, in regola con i pregressi versamenti del Canone, sarà subordinata al parere concertato delle Direzioni Nuove Infrastrutture e Mobilità, Attività Economiche e Risorse Finanziarie sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

3. La Giunta Municipale ha la facoltà – mediante espresso provvedimento deliberativo – di concedere una riduzione di Canone del 50% per i titolari di esercizi commerciali ed artigianali, in regola con i pregressi versamenti, per lavori pubblici di durata superiore a mesi n.6 relativamente al solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area per effetto del cantiere. La Direzione Risorse Finanziarie applicherà l'agevolazione, previa espressa istanza degli interessati, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente che confermi la presenza dei requisiti tecnici sopra indicati.
- 3.bis La Giunta Municipale ha la facoltà - mediante espresso provvedimento deliberativo – di concedere una riduzione di Canone del 75% per i titolari di esercizi commerciali ed artigianali, in regola con i pregressi versamenti, ubicati in piazze e strade su cui vengono effettuati lavori pubblici la cui durata inizialmente prevista superiore a mesi n. 6, si protragga oltre tre mesi rispetto al termine previsto di completamento degli interventi. La riduzione spetta per il solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area per effetto del cantiere. La Direzione Risorse Finanziarie applicherà l'agevolazione, previa espressa istanza degli interessati, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente che confermi la presenza dei requisiti tecnici sopra indicati.
4. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo Stato, la Regione, l'Area Metropolitana, l'ASL nonché gli enti pubblici di cui all'art.73 comma 1 lett."c" del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 e ss.m.i. ,potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto a condizione che l'ente pubblico committente comunichi alla Direzione Risorse Finanziarie, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.
5. Alle occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 c.4 lett. "hh" si applica una riduzione dell'80% del Canone dovuto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale, purché la superficie destinata alla medesima non sia prevalente. Il requisito della non prevalenza deve essere espressamente indicato nella concessione di suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Comunale competente. Tale beneficio è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta in bollo espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
6. Alle occupazioni effettuate da ONLUS esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si applica una riduzione dell'80%. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga alla Direzione Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale e sportiva per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione dell'80% anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione sociale, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", si applica una riduzione del 100% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, la propria "dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.

8. Per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio fiorentino e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione del 50% del Canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, la propria "dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.
9. Le sole occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dall'art. 20 comma 3, sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
10. Le Direzioni Comunali possono espressamente prevedere - dandone comunicazione alla Direzione Risorse Finanziarie – in atti convenzionali oppure in contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti terzi agevolazioni relative al Canone tale da determinare una sua riduzione dell' 80%.
11. Alle iniziative o manifestazioni di natura politica o sindacale la superficie dell'occupazione che eventualmente eccede i 1000 mq. viene calcolata, ai fini del canone dovuto da versare, in ragione del 10 per cento.
12. Per le iniziative o manifestazioni diverse da quelle previste al comma 11, la Giunta comunale può, con propria deliberazione, applicare il medesimo beneficio previsto dal suddetto comma che consiste nel calcolare, ai fini della determinazione del canone dovuto, la superficie dell'occupazione che eventualmente ecceda i 1000 mq., in ragione del 10 per cento. Per poter concedere tale agevolazione la deliberazione della Giunta dovrà prevedere espressamente, nella parte dispositiva:
 - la dichiarazione di interesse allo svolgimento dell'iniziativa;
 - la volontà di applicare tale agevolazione con il richiamo al presente articolo e comma

Art. 26 **Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. avvalendosi della modalità PAGOPA
 - b. a mezzo bonifico bancario nelle more dell'implementazione del PAGOPA
2. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione ed in unica soluzione. Per le sole occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze eventualmente ancora utili alla data di inizio dell'occupazione del 31 maggio, 31 luglio o 31 ottobre. Non sono ammesse comunque rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
5. Per le occupazioni permanenti relative ad annualità successive a quelle di rilascio il pagamento del Canone per ciascuna concessione deve essere effettuato entro il 31 maggio in unica soluzione e se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione in unica soluzione. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, solo se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata contestualmente al rilascio dell'atto e le successive alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la

scadenza dell'occupazione.

7. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone – in deroga a quanto previsto al comma 6 - viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata o PEC. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 29.
8. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata alla Direzione Risorse Finanziarie, potranno effettuare – in deroga a quanto previsto al comma 6 - il versamento del Canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per occupazioni o alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo mensile, maggiorato degli interessi legali eventualmente maturati inviato dalla Direzione Risorse Finanziarie, dovrà far seguito il relativo versamento del Canone entro e non oltre sessanta giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all' applicazione delle penalità di cui al successivo art. 27.
9. Quanto previsto sia in termini di procedura che di modalità di pagamento dal comma 8 è esteso alle imprese che lavorano con scale aeree per traslochi, lavori edili, manutenzioni e simili, che abbiano realizzato almeno 50 concessioni nel corso dell'anno solare precedente, previa richiesta annuale di convenzione da presentare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, da presentarsi entro il 10 Dicembre dell'anno precedente. Almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni mese sarà presentata una richiesta di concessione che avrà valore per il mese successivo e che dovrà essere completata dal concessionario per tutte le singole occupazioni con comunicazione da effettuare, volta per volta, allo sportello unico Direzione Mobilità e Nuove infrastrutture, almeno 5 giorni prima dell'effettiva occupazione, compatibilmente con il rilascio di eventuale ordinanza di mobilità. Tale comunicazione avverrà a cura del concessionario mediante PEC oppure mediante l'inserimento in programma informatico. All'inizio di ogni mese sarà trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie certificazione attestante le occupazioni effettuate nel mese precedente. Le imprese interessate dovranno entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, versare il Canone in unica soluzione maggiorato degli interessi legali. In caso di inadempienza agli obblighi sopra previsti i trasgressori perderanno il diritto all'agevolazione in questione.
10. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 25, comma 9.
11. Le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, sono così stabiliti:
 - a. ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;
 - b. in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a Euro 258,23, il 50% del Canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre 7 giorni prima della scadenza della concessione.
12. In caso di occupazione abusiva si applicano oltre alle sanzioni, alle indennità e quant'altro stabilito dal successivo art. 27 anche le sanzioni accessorie – da parte della Direzione Comunale competente – previste dal Regolamento Comunale per l'Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento.

Art. 27

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante Canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:
 - versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito penalità del 4%;
 - versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito penalità del 10%;
 - versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito penalità del 20%.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. Ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive si tiene conto dell'eventuale superficie arrotondata già assoggettata al Canone.
6. Non si procederà alla richiesta del Canone e penalità ma all'applicazione di sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

Art. 28 **Definizione agevolata della penale**

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento espletate dagli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie, delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 2% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.
 - c. al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre un anno dalla data di scadenza.
2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone. Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'4%.

Art. 29 **Diffida ad adempiere /Ordinanza - Ingiunzione di pagamento**

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura si applica per comminare a mezzo Ordinanza

Ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. 689/1981 e l'indennità stabilita dall'art. 27 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 25 non possono essere applicate nel caso di emissione di Ordinanza Ingiunzione di pagamento.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 30.
3. Non si procederà ad emettere Diffida ad Adempiere o Ordinanza – Ingiunzione di Pagamento qualora l'importo complessivo risulti pari o inferiore a 30 euro.

Art. 30 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento Comunale sulla Riscossione Coattiva adottato dal Comune di Firenze.

Art. 31 Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Entrate, con apposita istanza in bollo, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere:
 - le generalità complete del titolare del provvedimento e, nel caso di società o associazioni di fatto, del suo rappresentante;
 - gli estremi del provvedimento medesimo;
 - le motivazioni della richiesta;
 - IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.L'istanza, debitamente firmata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere accompagnata dalla/e fotocopia/e della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Servizio Entrate provvederà a definire la domanda di rimborso per quanto di propria competenza, istruendo le richieste in base all'ordine cronologico di protocollazione in entrata, entro il termine previsto dal "Regolamento delle entrate tributarie e da canoni". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 30,00.
6. Qualora il Servizio Entrate vanti un credito per Canone, penalità, indennità o interessi, anche per annualità pregresse nei confronti del richiedente il rimborso, anche se costui figura quale obbligato in solido, l'indebito versamento sarà posto d'ufficio a copertura totale o parziale del credito vantato. Si procederà quindi al rimborso a favore del richiedente della sola parte eventualmente residua. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

CAPO V
NORME FINALI- ENTRATA IN VIGORE

Art.32
Norme Finali

1. Con l'adozione del presente regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art.33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2023.